

Circolari per la Clientela

***Il concordato preventivo biennale
e
ravvedimento speciale annualità
2018-2019-2020-2021-2022***

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il D.lgs. n. 13/2024 ha introdotto il Concordato preventivo biennale (cd. "CPB"), che si configura quale accordo preventivo tra il Fisco e contribuente, il quale:

a fronte dell'obbligo di dichiarare un determinato reddito (cd. "reddito proposto") per un biennio prevede il vantaggio di non tassare l'eventuale eccedenza di reddito prodotto nel biennio, nonché di fruire del "regime premiale Isa" per i contribuenti con il punteggio massimo di affidabilità (pari a 10).

Soggetti interessati

Possono accedere al concordato preventivo biennale:

- gli esercenti attività d'impresa (ditte individuali e società)
- gli esercenti arti e professioni

che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale sul periodo d'imposta 2023 (cd. "soggetti Isa"), incluse le persone fisiche che aderiscono al regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014).

Durata

La durata del concordato è differenziata come segue:

- per i soggetti Isa: il concordato si applicherà sui periodi di imposta 2024 e 2025
- per i contribuenti in regime forfetario: il concordato è introdotto in via sperimentale per il solo 2024.

Requisiti

Per entrambe le categorie di soggetti, l'accesso al concordato richiede **l'assenza di debiti tributari e contributivi complessivamente pari o superiori a € 5.000 al 31/12/2023**, fermo restando che:

- non concorrono a tale limite i debiti oggetto di rateazione o sospensione
- è ammesso ridurre, al 31/10/2023, detto debito sotto la soglia di € 5.000 con pagamenti parziali.

I debiti devono derivare da atti impositivi non più impugnabili al 31/12/2023 (ad esempio, non rileva la notifica di un avviso bonario, ma la successiva cartella di pagamento, notificata nei 60 giorni antecedenti il 31/12/2023).

Cause di esclusione

Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste una delle seguenti cause ostative:

- omessa presentazione anche di una sola dichiarazione fiscale (Redditi/Irap, Iva, 770), ove dovuta, per il triennio 2021-2023
- condanna (anche a seguito di patteggiamento con condanna di almeno 2 anni) per reati tributari, per falso in bilancio e/o per riciclaggio nel triennio 2021-2023
- sul 2023, l'attività d'impresa/lavoro autonomo ha conseguito redditi esenti/esclusi (in tutto o in parte) dalla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d'impresa/lavoro autonomo dichiarato
- nel 2024 la società è interessata da operazioni di fusione/scissione o conferi-

mento/cessione d'azienda; per le società di persone/studi associati, si sono avute modifiche nella compagine sociale

contribuenti forfettari: opera l'ulteriore causa di esclusione in caso di inizio dell'attività nel 2023.

Effetti dell'accettazione della proposta

I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) nei periodi di imposta 2024 e 2025 (solo 2024 per i forfettari).

Per i soggetti trasparenti (Snc/Sas o studi professionali associati; Srl in trasparenza fiscale) l'accettazione impegna anche i soci/associati.

In caso di adesione al CPB si producono gli "effetti premiali" Isa (estesi anche ai fini Iva) di un soggetto con punteggio 10 non rilevando il risultato effettivamente ottenuto ai fini Isa.

Il reddito concordato viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR; il reddito stimato dall'Agenzia delle Entrate non tiene conto:

- delle plusvalenze e delle minusvalenze;
- delle sopravvenienze attive e passive;
- delle perdite su crediti;
- dei redditi o delle quote di redditi (utili o perdite nel caso di reddito d'impresa) derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR;
- dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale (nel caso di redditi di lavoro autonomo).

In ogni caso, il reddito concordato e integrato dei componenti sopra indicati, non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro.

Oltre alle persone fisiche, possono accedere al CPB anche le società che applicano gli ISA. In questi casi, l'accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, se l'acconto delle imposte è determinato con il metodo storico, deve essere aggiunta una maggiorazione del 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il reddito per il periodo precedente rettificato dagli elementi "straordinari" o "non ricorrenti" così come per la determinazione del reddito rilevante ai fini del concordato.

In alternativa è possibile determinare l'acconto con il metodo previsionale e così la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie e la seconda è determinata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato sul reddito concordato e quanto versato con la prima rata.

Per il primo anno di applicazione, l'adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l'invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre; a regime, dal 2025, il termine per l'eventuale adesione sarà il 31 luglio.

L'accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF/IRES ed eventualmente ad IRAP i redditi preconcordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l'Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini delle imposte dirette.

Al fine di rendere più conveniente il CPB, il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha introdotto un regime opzionale tramite cui è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un'imposta sostitutiva.

La base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva è pari alla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente cui si riferisce la proposta. L'aliquota applicabile varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d'imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:

- **per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l'aliquota è pari al 10%;**
- **per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l'aliquota è pari al 12%;**
- **per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l'aliquota è pari al 15%.**

Per i contribuenti in regime forfetario, l'aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di start-up.

Il reddito concordato, e rettificato come sopra già descritto, potrà essere ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti. Invece, le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta oggetto di concordato, per effetto della rettifica dei componenti reddituali sopra indicati, potranno essere portate in diminuzione dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo i criteri ordinari.

L'IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS; quindi, per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Rispetto ai professionisti con cassa privata (avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l'orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d'imposta, ecc.

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta quando si verificano determinati eventi; in particolare:

- se durante il biennio oggetto di concordato si sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio, salvo si applichi il medesimo ISA;
- se sia cessata l'attività;
- se il soggetto sia stato interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche della compagine sociale per società di persone e associazioni professionali;
- se si verificano circostanze eccezionali per cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30%, rispetto a quelli oggetto del concordato. Per "circostanze eccezionali" si intende:
 - eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018);
 - altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
 - liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
 - cessione in affitto dell'unica azienda;
 - sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia o l'infortunio che potrebbe colpire il titolare dell'impresa o il libero professionista.

Cause di decadenza

Sono altresì previste cause di decadenza, che riguardano entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere da quando è avvenuta la violazione. In sintesi:

- accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/ineducibilità di passività dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d'imposta 2023-2025;
- presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2024;
- verificarsi di una causa di esclusione;
- omesso versamento delle imposte concordate;
- violazioni di non lieve entità, tra cui:
 - constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
 - comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
 - omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta e/o IVA relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
 - violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o

superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d'imposta oggetto del concordato;

- o sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza, relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
- o omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d'imposta oggetto del concordato.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, nei periodi d'imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Per i contribuenti in regime forfetario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d'imposta 2024. I contribuenti forfetari avranno quindi l'opportunità di effettuare una scelta (entro il 31 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell'anno stesso.

Termine per l'adesione al concordato

Per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2023, le dichiarazioni dei redditi e Irap devono essere presentate entro il 31/10/2024.

Entro il medesimo termine va effettuata l'eventuale adesione, senza che possa essere esperita:

- in una dichiarazione inviata tardivamente nei 90 giorni successivi al 31/12/2024
- né è applicabile la remissione in bonis.

CONCLUSIONI

Premesso che l'analisi di convenienza all'adesione va effettuata caso per caso, è possibile individuare degli elementi di massima per valutare se aderire o meno al concordato.

In primo luogo, il concordato

- è conveniente per i contribuenti con l'attesa probabile di un reddito crescente nel 2024 e 2025.
- si rivela svantaggioso nel caso in cui ci si attenda dei redditi in diminuzione o comunque costanti.

RAVVEDIMENTO SPECIALE ANNUALITA' 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

In sede di conversione del DL n. 113/2024 ("Decreto Omnibus") è introdotta la possibilità di avvalersi di una particolare sanatoria, denominata "ravvedimento speciale", per i soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono entro il 31/10/2024 al CPB. Si tratta della definizione delle annualità dal 2018 al 2022 a fronte del versamento di una imposta sostitutiva di Irpef/Ires, relative addizionali e dell'Irap.

Vantaggi: il perfezionamento della sanatoria permetterà:

- ai fini dei redditi/Irap: la impossibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti (analitici, analitico-induttivi e induttivi)
- ai fini Iva: l'inibizione opera sia in caso di violazioni desunte da dati/notizie acquisiti da terzi che in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (ex art. 54, co. 2, Dpr 633/72).

In deroga, l'accertamento potrà operare solo nelle seguenti ipotesi tassative:

- decadenza dal CPB
- mancato perfezionamento del ravvedimento speciale per decadenza dalla rateazione
- contestazione di un reato tributario ex Dlgs 74/2000, con esclusione di alcune fattispecie.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INCARICO PROFESSIONALE

Come abbiamo anticipato, l'approccio da parte del contribuente al CPB è FACOLTATIVO e avviene tramite l'utilizzo del software "Il tuo ISA 2024 CPB".

La valutazione se aderire o meno al concordato andrà effettuata con molta attenzione e tenendo in considerazione diversi aspetti; l'eventuale risparmio o aggravio di imposte è solo uno degli elementi da valutare.

Siamo a disposizione per assistervi nel calcolo della proposta e a valutarne insieme la convenienza determinando con il vostro supporto le imposte e i contributi previsti nei diversi scenari.

Trattandosi di una Vostra scelta e non rientrando, per il suo carattere di novità, nel mandato che ci avete già conferito, necessitiamo però di precise indicazioni su come procedere.

Vi invitiamo pertanto a compilare e sottoscrivere il modulo che segue.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.